

Edizione di martedì 12 gennaio 2016

CONTENZIOSO

[Il ricorso in Cassazione per saltum](#)

di Luigi Ferrajoli

IMPOSTE SUL REDDITO

[Legge di Stabilità 2016: novità fiscali in tema di locazioni immobiliari](#)

di Cristoforo Florio

AGEVOLAZIONI

[Agevolata l'acquisizione in leasing della "prima casa"](#)

di Davide David

ACCERTAMENTO

[Accessi, ispezioni e segreto professionale](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

[Programmi di finanziamento europeo: lo "SME Instrument"](#)

di Giovanna Greco

BACHECA

[La crisi da sovradebitamento per i soggetti non fallibili](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

CONTENZIOSO

Il ricorso in Cassazione per saltum

di Luigi Ferrajoli

In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale **il D.Lgs. n.156 del 24 settembre 2015** il quale ha dato concreta attuazione alla delega fiscale contenuta nella legge n. 23 dell'11 marzo 2014 in materia di **revisione della disciplina del contenzioso tributario** e degli interPELLI.

Le norme contenute nell'anzidetto decreto legislativo sono efficaci a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, fatta eccezione per quelle relative all'esecutività delle sentenze (che si applicheranno dal 1° giugno 2016) e al pagamento delle somme dovute fino a 20.000 euro in caso di giudizio di ottemperanza (già in vigore dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale).

In particolare, le disposizioni in esame modificano la disciplina del processo tributario e intervengono anche sul **regime delle impugnazioni** contenuto nel Capo III del D.Lgs. n.546 del 31 dicembre 1992 (artt. 49-67bis) prevedendo, espressamente, la possibilità di proporre il così detto ricorso *per saltum* in Cassazione.

In buona sostanza, l'articolo 9, co.1, lett. z) del decreto legislativo inserisce **all'art.62 del D.Lgs. n.546/92** – concernente le norme applicabili al ricorso per Cassazione – **il comma 2-bis**, il quale prevede che “*sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile*”, che contempla il caso di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti collettivi nazionali di lavoro).

Così facendo, il legislatore ha voluto inserire anche nel processo tributario il ricorso – anche definito *omisso medio* – con cui le parti, qualora si trovino d'accordo nel ritenere che **la causa dipende dalla decisione di questioni giuridiche di diritto**, scelgono di anticipare la pronuncia della Suprema Corte.

Richiamando espressamente il disposto normativo di cui all'art. 360, co.1, n.3, c.p.c., si evidenzia come la possibilità che il contribuente raggiunga un accordo con l'Amministrazione finanziaria per “saltare” un grado di giudizio sussista, esclusivamente, **in caso di commissione di un errore di diritto da parte della CTP**, che può consistere sia nell'errata individuazione della norma che avrebbe dovuto essere applicata, sia nella impropria sussunzione della fattispecie nell'ambito di una norma correttamente individuata ed interpretata.

Come, peraltro, evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo, il legislatore ha ritenuto che l'inserimento del c.d. ricorso “*per saltum*” anche nel processo tributario, potesse avere un'utile **funzione deflattiva del contenzioso**, consentendo in

tempi brevi una pronuncia della Corte di Cassazione su questioni giuridiche non appena sorte in primo grado.

Non si dimentichi che dette finalità deflattive sono state **oggetto di riconoscimento da parte della giurisprudenza di legittimità** la quale ha evidenziato che “*il ricorso per saltum risponde all'opportunità, da apprezzarsi dalle parti concordemente, di evitare l'appello quando la contesa sia limitata alla risoluzione di questioni di diritto, così che esso costituirebbe un “doppione” del ricorso per Cassazione*” (Cass. n. 2021/97).

Invero, l'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado costituisce un **negoziò giuridico processuale** “*il cui effetto è quello di rendere inappellabile la sentenza oggetto dell'accordo*”, che deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, “*avendo quale oggetto una sentenza appellabile e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge*” (Cass. n. 22956/10).

Va da sé che, grazie alla riforma in esame, come in materia civile, ora anche in quella tributaria, viene attribuita alla Corte di Cassazione (invocata, di comune accordo, dalle parti) la facoltà – **ma non l'obbligo**, come appare evidente dal verbo “può” contenuto nell'art.62, co.2 bis del D.Lgs. n. 546/92 – di rinviare la causa per la fase rescissoria, sia di fronte al giudice che ha pronunciato effettivamente la sentenza cassata (ossia, la CTP nella veste di giudice di primo grado), sia innanzi a **quello che avrebbe dovuto decidere sull'appello** al quale le parti hanno rinunciato tramite l'accordo *de quo* (e, cioè, la CTR quale giudice di secondo grado).

Non vi è chi non veda come la rinuncia ad un inutile doppia censura sul fatto attraverso un accordo delle parti volto ad ottenere un **immediato provvedimento definitivo in diritto**, non potrà che favorire l'immediato controllo di legittimità della Suprema Corte ed evitare le vane lungaggini processuali.

IMPOSTE SUL REDDITO

Legge di Stabilità 2016: novità fiscali in tema di locazioni immobiliari

di Cristoforo Florio

La legge di Stabilità 2016 (**L. n. 208/15**, G.U. n. 208, S.O. n. 70, del 28 dicembre 2015) contiene alcune importanti novità fiscali in tema di **locazioni immobiliari**.

Esaminiamo nel prosieguo le principali modifiche normative introdotte.

Va in primo luogo evidenziato che **l'articolo 1, comma 59**, della citata L.n.208/15 è intervenuto sull'articolo 13 della L. n. 431/1998, che disciplina i "patti contrari alla legge" nell'ambito delle **locazioni abitative**, introducendo una serie di importanti novità.

In particolare, viene previsto l'obbligo, **a carico esclusivo del locatore**, di provvedere alla **registrazione del contratto** di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula; di tale registrazione il proprietario dovrà dare "**documentata comunicazione**", nei successivi sessanta giorni, al **conduttore** nonché all'**amministratore** del condominio.

La comunicazione dell'avvenuta registrazione all'amministratore condominiale rileva ai fini dell'ottemperanza, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di tenuta della **c.d. "anagrafe condominiale"** (articolo 1130, numero 6), cod. civ.), in cui vengono riepilogati i dati dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali e dei **diritti personali di godimento** (tra cui rientra, per l'appunto, la locazione), i dati catastali di ciascuna unità immobiliare nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.

Sul punto vale la pena osservare come la modifica normativa apportata dalla legge di Stabilità 2016 alle disposizioni che regolamentano le locazioni abitative (L. n. 431/1998) pare essersi **disinteressata delle disposizioni dettate ai fini dell'imposta di registro** di cui al d.P.R. n.131/1986, con particolare riguardo all'**obbligo di registrazione** dei contratti di locazione; va infatti evidenziato che l'articolo 10, comma 1, lett. a), del citato d. P.R. n.131/86 non è stato in alcun modo innovato. Tale disposizione, pertanto, continua a prevedere, per le "scritture private non autenticate" (tra cui rientrano, tipicamente, i contratti di locazione), l'obbligo di richiedere la registrazione **a carico di tutte le "parti contraenti"** (e, quindi, non solo del proprietario).

Del pari resta immutato l'articolo 57 dello stesso decreto, il quale continua a prevedere la **responsabilità solidale delle parti per il pagamento dell'imposta di registro**, unitamente alla responsabilità solidale prevista per i mediatori immobiliari di cui alla L. n. 39/1989, in caso di

scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito del loro intervento.

Il “nuovo” obbligo di registrazione ad esclusivo carico del proprietario scatta naturalmente **solo nelle ipotesi di contratti di locazione soggetti a registrazione obbligatoria**, ossia per quei contratti aventi durata superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno. La legge di Stabilità 2016 non ha infatti modificato la durata temporale delle locazioni al superamento della quale scatta l’obbligo di registrazione del contratto.

Inoltre, il nuovo obbligo non riguarda le **c.d. “locazioni commerciali”**, in quanto disciplinate dalla L. n.392/78, per le quali continuerà quindi a trovare applicazione la disciplina finora vigente.

Si aggiunga che, **in mancanza della registrazione del contratto**, il comma 59 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’ulteriore novità: infatti, in tale ipotesi, viene concessa al conduttore la **possibilità di richiedere all’autorità giudiziaria** che il contratto di locazione venga ricondotto alle condizioni “legali” di cui agli articoli 2, co.1 (contratto c.d. “libero”, 4+4) e 2, co.3, (contratto c.d. “concordato”, 3+2) della L. n.431/1998.

Secondo il novellato articolo 13 della L. n.431/1998, nel giudizio volto ad accertare l’esistenza del contratto di locazione, **il giudice determinerà il canone dovuto tenendo conto dei criteri di legge**; la modifica normativa non risulta tuttavia di facile e immediata interpretazione, dal momento che la nuova disposizione prevede che il canone fissato dall’autorità giudiziaria non potrà eccedere il *(...) valore minimo definito ai sensi dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5, co.2 e 3, (...)*”, senza distinguere se, in virtù del richiamo dell’articolo 2, occorra far riferimento ai contratti “liberi” o a quelli “concordati”.

Passando all’esame delle novità che hanno interessato la **fiscalità locale**, va evidenziato che i commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 introducono delle **agevolazioni ai fini IMU e TASI** nel caso di locazioni abitative a **“canone concordato”**.

Il primo dei commi citati dispone, infatti, una **riduzione del 25% dell’IMU** per i proprietari che concedono il proprio immobile in locazione a canone concordato. Considerando, ad esempio, l’aliquota massima IMU del 10,6 per mille deliberata da molti Comuni, la riduzione porterà un abbassamento del tasso d’imposta al 7,95 per mille.

In parallelo con quanto visto per la riduzione dell’IMU, il comma 54 concede **un’analoga riduzione anche ai fini TASI**, per la quale viene prevista una riduzione al 75% dell’imposta dovuta da proprietari e inquilini, in caso di immobili abitativi concessi in locazione a “canone concordato”.

Le fattispecie agevolative di cui sopra trovano applicazione, quindi, solo nei casi di contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi dell’**articolo 2, co.3, della L. n.431/1998**, i quali hanno una **durata di tre anni**, ulteriormente prorogata di due anni se al termine del triennio non si procede ad accordo sul rinnovo (3+2) e per i quali il valore del canone ed altre condizioni

contrattuali sono “convenzionati” o, per l'appunto, “concordati”, in quanto **non liberamente pattuiti tra le parti** ma stabiliti in base agli accordi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della Proprietà e degli Inquilini di concerto con le Istituzioni interessate (ad esempio, i Comuni).

Nell'ambito delle novità apportate in tema di pagamenti in contanti, l'articolo 1, comma 902, della legge di Stabilità 2016 è intervenuto sulle **modalità di corresponsione dei canoni di locazione abitativa**, abrogando l'art.12, co.1.1, del D.L. n.201/2011.

Tale norma prevedeva che i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere **effettuati obbligatoriamente, indipendentemente dall'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante** e ne assicurassero la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

In conseguenza dell'abrogazione operata, a decorrere **dal 1° gennaio 2016** sarà possibile pagare i canoni di locazione abitativa **anche in contanti, fermo restando il limite dei € 2.999,99**, ammontare a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore in conseguenza delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 898, della legge di Stabilità 2016.

Giova osservare che la modifica normativa segue un'interpretazione che aveva fornito il Ministero dell'economia e delle finanze, con **nota n. 10492 del 5 febbraio 2014**; con tale documento era stato infatti chiarito che le transazioni “critiche” fossero solo i pagamenti di canoni sopra soglia (all'epoca, € 999,99) e, pertanto, potevano ritenersi comunque ammessi – nonostante l'esplicito divieto normativo – i pagamenti di canoni di locazione abitativa in contanti (sotto la soglia dei € 1.000), a condizione di produrre una “*(...) prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione (...)*” (ad esempio, la ricevuta di pagamento del canone, con relativa apposizione del bollo ove dovuto).

AGEVOLAZIONI

Agevolata l'acquisizione in leasing della “prima casa”

di Davide David

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/15) contiene diverse disposizioni in materia di locazione finanziaria degli immobili ad uso abitativo, con anche delle agevolazioni per l'acquisizione in leasing della “prima casa”.

Con una prima serie di disposizioni (commi da 76 a 81 dell'art. 1) la legge di stabilità regolamenta in modo specifico, ai fini civilistici, il “contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale” (come espressamente denominato dal comma 76).

Nello specifico, il comma 76 statuisce che con il suddetto contratto **la banca o l'intermediario finanziario (concedente) si obbliga** ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore e di metterlo a sua disposizione, per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Dal canto suo **l'utilizzatore si assume tutti i rischi**, anche di perimento del bene, riservandosi la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Il comma 77 prevede, per l'acquisto (da parte della banca o dell'intermediario finanziario) dell'immobile da concedere in locazione, l'applicazione dell'art. 67, co. 3, lett. a), del R.D. n. 267/42 (di **non assoggettabilità all'azione revocatoria**).

Il comma 78 disciplina la **risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore**, attribuendo al concedente (banca o intermediario finanziario) il diritto alla restituzione del bene, previa corresponsione all'utilizzatore di quanto ricavato dalla sua vendita o da una sua diversa collocazione avvenuta a valori di mercato, al netto dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di riscatto. In caso di differenza negativa è l'utilizzatore a doverla corrispondere al concedente.

I commi 79 e 80 prevedono e regolamentano la possibilità per l'utilizzatore di usufruire, al verificarsi di determinate situazioni, della **sospensione del pagamento dei canoni**, ma per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi. La sospensione può essere richiesta esclusivamente **in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato**.

Infine, per quanto concerne gli aspetti di natura civilistica, il comma 81 attribuisce al concedente il diritto di agire, per il rilascio dell'immobile, con il **procedimento per convalida di sfratto** di cui al libro IV, titolo I, capo II, del c.p.c. (previsto per i casi di licenza per finita

locazione, di finita locazione e di morosità).

Una seconda serie di disposizioni (commi da 82 a 84) interviene invece sugli aspetti di natura fiscale.

In particolare, il comma 82 apporta delle significative novità in materia di imposizione diretta, previo inserimento all'art. 15, co. 1, del TUIR, di due nuove lettere (la i.sexies.1 e la i.sexies.2).

Le nuove lettere inserite all'art. 15 introducono e disciplinano la possibilità di operare la **detrazione Irpef del 19%** (già riconosciuta, tra l'altro, sugli interessi passivi dei mutui accesi per l'acquisto della "prima casa") anche **sui canoni, sui relativi oneri accessori, e sul prezzo di riscatto** corrisposti in forza di *"contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna"* (così la lett. i.sexies.1).

La detrazione spetta alle seguenti condizioni e con i seguenti limiti:

- per i soggetti che all'atto della stipula del contratto di leasing hanno **meno di 35 anni di età**, la detrazione spetta su un importo massimo di 8.000 euro, per quanto concerne i canoni e gli oneri accessori, e di 20.000 euro, per quanto concerne il prezzo di riscatto;
- per i soggetti che all'atto della stipula del contratto di leasing hanno **più di 34 anni di età**, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro, per quanto concerne i canoni e gli oneri accessori, e di 10.000 euro, per quanto concerne il prezzo di riscatto.

Per entrambe le categorie di soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare della detrazione (da verificare all'atto della stipula) sono quella di avere un **reddito non superiore a 55.000 euro** e di **non essere titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa**.

Trovano inoltre applicazione le altre condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 15 del TUIR per la detrazione degli interessi passivi sui mutui accesi per l'acquisto della "prima casa".

Il comma 83 dell'art. 1 della legge di stabilità interviene invece in materia di **imposta di registro**.

In particolare, previa modifica dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/86 (TUR), viene estesa l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro anche alla cessione, da parte degli utilizzatori, di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi assoggettati ad IVA (in deroga al principio di alternatività IVA/imposta di registro).

È stato poi modificato l'art. 1 della tariffa, parte prima, del TUR, ed aggiunta, a tale articolo, la nota II-sexies, prevedendo l'applicazione dell'**aliquota ridotta dell'1,5% per la cessione a banche e intermediari finanziari di case di abitazione (di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9) concesse in leasing a soggetti per i quali ricorrono le condizioni "prima casa".**

Per il rinvio operato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 23/11 all'art. 1 della tariffa dell'imposta di registro, per le suddette cessioni le imposte ipotecaria e catastale dovrebbero risultare applicabili nella misura fissa di 50,00 euro cadauna.

Infine, è stato modificato l'art. 8-bis della tariffa, parte prima, del TUR e modificata la nota I di tale articolo, prevedendo le seguenti **aliquote per la cessione, da parte degli utilizzatori, di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa:**

- 1,5% per le cessioni di contratti aventi ad oggetto immobili di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate a favore di soggetti in possesso dei requisiti "prima casa";
- 9% per tutti gli altri casi di cessione (da parte degli utilizzatori) di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa (indipendentemente dalla categoria catastale degli immobili e dalla tipologia del soggetto subentrante).

L'imposta di registro (dell'1,5% o del 9%) va calcolata sul corrispettivo pattuito per la cessione del contratto di leasing aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Per quanto statuito dal comma 84 dell'art. 1 della legge di stabilità, tutte le suddette disposizioni di natura fiscale (di cui ai commi 82 e 83) hanno **durata limitata, trovando applicazione per il solo intervallo temporale che va dal 1.1.2016 al 31.12.2020.**

ACCERTAMENTO

Accessi, ispezioni e segreto professionale

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

L'**esibizione della documentazione** da parte del contribuente si configura come un'azione volta a garantire eventuali vantaggi in sede di **accertamento e contenzioso**, come contemplato dall'art. 52 comma 5, il quale cita: "*i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione*".

L'accertamento ed in generale la **repressione dell'evasione** quindi scaturiscono anche dall'utilizzo di strumenti quali **accessi, ispezioni e verifiche**. Infatti, nello stesso articolo al comma 1, si stabilisce la facoltà da parte dell'Amministrazione finanziaria di disporre l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali. Secondo la **circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 2008**, dopo che sia stato effettuato l'accesso, viene richiesta al contribuente l'esibizione di tutti i documenti attinenti l'attività esercitata. **L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture**, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche ivi installate. La circolare sopra citata comprende all'interno della **documentazione da porre sotto controllo anche quella "extracontabile"**, in quanto afferma che pur non rientrando tecnicamente nella categoria dei "*libri, registri e scritture obbligatorie*" risulta comunque riconducibile al disposto dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 600/73, relativo alla conservazione di lettere, telegrammi, fatture ricevute, copia delle lettere, dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Si rammenta che i **soggetti che compiono l'accesso**:

- devono essere muniti di **apposita autorizzazione** che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio, da cui dipendono;
- **necessitano dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica** o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali, all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli, ovvero per l'esame di documenti e per la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il **segreto professionale** ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

Ed è proprio in relazione all'ultimo punto che il presente intervento vuole soffermarsi, in

quanto il periodo “*l'esame di documenti ai quali è eccepito il segreto professionale*” non appare del tutto esauriente. A tal riguardo, il documento di prassi finora citato precisa che, nel corso di **accessi a fini fiscali, il segreto professionale possa essere fondatamente opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista** o del suo cliente e pertanto quando i documenti non presentino alcuna utilità ai fini fiscali. Rilevante risulta questa affermazione “***non pare quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali né per i fascicoli dei clienti, limitatamente però per quanto attiene a questi ultimi, all'acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente***”. Viene dunque stabilito che, in ogni caso, qualora venga opposto il segreto professionale, i **verificatori devono richiedere l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria** per procedere all'ulteriore esame.

Emblematica può essere considerata la locuzione “*in ogni caso*”, in quanto l'azione volta ad eccepire il segreto professionale presagisce la successiva ed automatica **richiesta di autorizzazione da parte dei verificatori**. Pertanto, secondo la prassi, il **segreto professionale** verrebbe sempre e comunque oltrepassato dall'autorizzazione normativamente statuita. Si ritiene dunque opportuno, in sede di difesa, eventualmente ragionare sulla legittimità della conseguente autorizzazione. Risulta utile in questo senso citare la sentenza n. 11082 del 2010, la quale ha stabilito che **l'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica** per consentire, nel corso di una verifica fiscale, l'esame di documenti e l'acquisizione di notizie, relativamente alle quali il contribuente aveva eccepito l'esistenza del segreto professionale, è soggetta al sindacato del giudice tributario.

AGEVOLAZIONI

Programmi di finanziamento europeo: lo “SME Instrument”

di Giovanna Greco

Lo **SME Instrument** è un programma di finanziamento specificamente destinato alle PMI per sostenere le attività di ricerca e di innovazione e le capacità nel corso delle varie fasi del ciclo di innovazione (art. 22 del regolamento Unione Europea n. 1291/2013). Tale strumento *ad hoc* è adeguato alle esigenze delle PMI ed è caratterizzato da *open calls* organizzate in **tre fasi**:

1. **Lump sum** (somma forfettaria) per esplorare la fattibilità ed il potenziale commerciale dell’idea progettuale;
2. **Grant** (sovvenzione) per attività di R&D con focus sulle attività dimostrative;
3. **Misure di supporto e attività di networking** per lo sfruttamento dei risultati.

L’obiettivo dello **Sme Instrument** è quello di soddisfare i bisogni finanziari delle PMI mediante una struttura che ricalca l’intero **ciclo innovativo**, dalla valutazione della fattibilità tecnico commerciale dell’idea passando per lo sviluppo del prototipo su scala industriale e della prima applicazione sul mercato fino alla fase della commercializzazione.

Come si sviluppano le tre fasi?

1. La prima (**Presentazione del Progetto**) consiste nell’analisi della fattibilità tecnico-scientifica e del potenziale economico-commerciale dell’idea progettuale. Le attività in questa fase comprendono l’analisi dello stato dell’arte, la valutazione del rischio, l’analisi del regime della proprietà intellettuale, la ricerca di eventuali partner, l’analisi di mercato e lo sviluppo della strategia di commercializzazione al fine di creare un progetto altamente innovativo in linea con la strategia aziendale e con la dimensione europea. La **proposta in fase 1** consiste nella presentazione di un **Business Plan I** (modello di dieci pagine) nel quale verranno fornite le informazioni principali relative al progetto che si intende sviluppare.
2. La seconda fase (**Sviluppo e Dimostrazione**) tratta del progetto vero e proprio, della realizzazione dell’idea progettuale e dello sviluppo di nuovi (o migliorati) prodotti, servizi o tecnologie innovative, pronte per essere commercializzate. Le attività si incentrano su sviluppo del prototipo su scala industriale, verifica delle *performance* ed eventuale miniaturizzazione fino alla prima replicazione sul mercato. La **proposta in fase 2** può consistere nella presentazione di un **Business Plan II** elaborato in fase 1 o nella presentazione di una domanda diretta di accesso alla fase 2. Per accedere alla fase 2 non è necessario aver partecipato alle fase 1.

3. La terza fase (**Commercializzazione**) non prevede un finanziamento diretto. Le PMI possono beneficiare di **misure e servizi di sostegno indiretti**, come l'accesso ai servizi finanziari sostenuti con *Access to Risk Finance*. Questi servizi permettono di immettere l'innovazione sul mercato e garantire il supporto al progetto anche nel lungo periodo.

Cosa finanzia?

1. **Fase 1:** vengono finanziati tutti i costi eleggibili (costi diretti e indiretti) che possono essere ricondotti alle attività per il **Feasibility study** dell'idea progettuale (se propriamente implementate) e che corrispondono alla somma forfettaria stabilita come importo finanziabile dalla Commissione Europea.
2. **Fase 2:** viene rimborsato il **70% dei costi eleggibili per l'azione**. I costi ammissibili devono essere dichiarati nelle seguenti forme di costo: costi di personale diretti, costi diretti di subappalto, costi diretti di fornitura supporto finanziario a terze parti, altri costi diretti (es. viaggi, attrezzature, materiali di consumo); costi indiretti sulla base di una **flat-rate** del 25% dei costi diretti ammissibili.
3. **Fase 3:** Non sono previste sovvenzioni ma finanziamenti indiretti (es. accesso ai servizi finanziari sostenuti con Access to Risk Finance).

Quanto finanzia?

1. **Fase 1:** la Commissione autorizza il rimborso dei costi sotto forma di somma forfettaria, stabilendo che il costo totale eleggibile sia di € 71.249. Applicando il tasso di co-finanziamento del 70%, l'ammontare del finanziamento è stabilito a € **50.000**. Al beneficiario andrà un prefinanziamento (40% della somma forfettaria) ed un pagamento a saldo.
2. **Fase 2:** il contributo dell'EU è stabilito tra € 500.000 fino a € 2,5 milioni. Tuttavia, questo non preclude la presentazione e selezione delle proposte che richiedano altri importi. Il *Funding rate* per la fase 2 è del **70% dei costi eleggibili** (eccezionalmente, 100% dove la componente di ricerca è fortemente presente).
3. **Fase 3:** le PMI possono beneficiare di **misure e servizi di sostegno indiretti**.

Le **domande di finanziamento** possono essere presentate esclusivamente mediante **procedura telematica** sul Portale del Partecipante di Horizon2020, creando un **user account (ECAS account)**. Successivamente l'organizzazione deve essere registrata (fornendo informazioni sullo stato legale e finanziario) e deve possedere un **Participant Identification Code (PIC)** a nove cifre che è l'identificatore univoco dell'organizzazione e dovrà essere inserito nella proposta ed in ogni corrispondenza con la Commissione.

BACHECA

La crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili

di Euroconference Centro Studi Tributari

Con l'entrata in vigore della Legge 3/2012 è stata regolata la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento. L'istituto, riguardando la categoria dei soggetti non fallibili, coinvolge una consistente massa di contribuenti in difficoltà a causa della persistente crisi economico-finanziaria. [Il seminario](#) che proponiamo vuole far luce sulla portata applicativa della disciplina, sulle varie fasi della relativa procedura nonché sul ruolo del professionista e sulle opportunità che lo interessano.

PROGRAMMA

La legge 3/2012 e il dm 24.9.2014

- Inquadramento e finalità della disciplina
- Il regolamento di attuazione e le linee guida del CNDCEC
- Nozione di sovraindebitamento
- Nozione di consumatore
- Il "fresh start"
- La funzione ed il ruolo dell'organismo di composizione della crisi (OCC)

Destinatari della procedura e debiti falcidiabili

- Consumatore
- Soggetti non fallibili: imprenditore commerciale sotto soglia, professionista
- Imprenditore agricolo
- Start up innovativa
- Presupposti di ammissibilità alla procedura
- Debiti falcidiabili

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

- La predisposizione
- Il contenuto
- La procedura
- Gli effetti
- L'accordo
- Caso pratico

La liquidazione del patrimonio del debitore

- La domanda: contenuto e modalità di presentazione
- L'apertura della liquidazione
- Domanda di partecipazione e formazione del passivo
- Il programma di liquidazione
- L'esdebitazione

L'organismo di composizione della crisi (OCC)

- Soggetti legittimati a svolgere la funzione di OCC
- Il ruolo del professionista e le opportunità per commercialisti e avvocati
- L'attività da compiere
- I documenti da richiedere
- La verifica delle condizioni ammissibilità
- La relazione di fattibilità
- La check list degli adempimenti

CORPO DOCENTE

Massimo Conigliaro